

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1398

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CATANOSO GENOESE

Disciplina dei requisiti di qualificazione professionale e di organizzazione delle imprese esercenti attività agromeccanica

Presentata il 19 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGI! — Il ruolo di fattore strutturale dell'agricoltura assunto dalle imprese agromeccaniche è evidente nell'attuale panorama politico-economico e impone anche alle aziende agricole di fare i conti con i criteri della competitività e dell'orientamento al mercato per la propria sopravvivenza.

Il comparto dell'agromeccanica rappresenta, con circa 10.000 imprese professionali, con un volume d'affari complessivo di oltre 3,7 miliardi di euro, con gli oltre 10 milioni di ettari lavorati, con il 65 per cento delle operazioni agricole eseguite (con punte che superano il 90 per cento per la raccolta dei cereali) e con le 3.700.000 giornate di lavoro per un'occupazione totale di 40.000 addetti, un'imprescindibile risorsa al servizio del settore primario, al fianco di oltre un milione di aziende agricole.

Tuttavia l'agricoltura e il mondo rurale nel suo complesso sono stati esposti negli anni a un cambiamento strutturale. Le

rapide e profonde trasformazioni delle condizioni di esercizio (qualità, ambiente, cura dello spazio naturale) hanno avuto come logico corollario lo sviluppo di nuovi metodi di produzione, ma anche la diversificazione e la specializzazione delle competenze e dell'occupazione.

Questi nuovi metodi sono elaborati in misura crescente da imprese specializzate, quali quelle agromeccaniche, che hanno contribuito a sostituire o a integrare i metodi tradizionali e le attività specifiche della produzione agricola convenzionale. Così, da sempre, le imprese agromeccaniche partecipano e contribuiscono allo sforzo di adattamento ai fini dell'ottimizzazione della qualità e della competitività dei prodotti.

Gli agromeccanici sono stati quindi i protagonisti di un'evoluzione costante del comparto agricolo negli ultimi decenni, con incrementi di produttività prima sconosciuti. Tali mutamenti si sono accompagnati a evidenti modifiche nelle stesse

aziende agromeccaniche, spingendo l'intero comparto verso forme di integrazione dei processi produttivi nelle filiere e nei distretti del sistema agroalimentare e, negli ultimi tempi, di quello agroenergetico.

Nel corso degli anni l'agromeccanico si è quindi evoluto da semplice prestatore d'opera a fornitore di una vasta gamma di servizi reali alle aziende agricole: dalla realizzazione delle operazioni colturali, alla consulenza agronomica, fino all'assistenza nella trasformazione. Ed è grazie all'impegno delle imprese agromeccaniche che le aziende agricole riescono oggi a coniugare competitività dei prodotti offerti, con bassi costi di esercizio, elasticità decisionale sul piano colturale e qualità delle operazioni e delle tecnologie impegnate, mettendo in luce come il peso economico del settore cammini di pari passo anche con l'incremento degli investimenti.

L'azienda agricola, quindi, affidandosi a un'impresa agromeccanica, ha la possibilità di usufruire di macchine tecnologicamente avanzate e di operatori professionali, senza la necessità di immobilizzare ingenti capitali iniziali con lunghi tempi di ammortamento e di ottemperare agli obblighi di formazione, con l'ulteriore vantaggio di mantenere un'elevata elasticità degli indirizzi produttivi a livello aziendale. L'incertezza del mercato globale e delle scelte della Politica agricola comunitaria impongono all'azienda agricola, infatti, la necessità di variare le proprie scelte colturali nel breve e nel medio periodo.

Ovunque l'agromeccanico offre quindi servizi, prevalentemente attraverso la messa a disposizione di mezzi all'avanguardia raramente alla portata degli agricoltori. Ma alla tecnologia, che riveste in agricoltura un ruolo sempre più determinante, l'agromeccanico abbina anche una spiccata professionalità, che consente di fornire ai propri clienti quel *know-how* che nel corso degli ultimi decenni lo ha reso una figura chiave nell'attività agricola, ma anche nell'offerta di servizi di tutela del territorio in occasione di calamità naturali, che possono garantire ai

comuni e agli altri enti locali un « pronto intervento » in situazioni di emergenza.

Ma nel prossimo futuro il ruolo degli agromeccanici diverrà, inoltre, sempre più cruciale anche in altri settori, come quelli della produzione energetica, della gestione dei reflui o della tracciabilità, con la naturale conseguenza di una contrazione dei costi del prodotto finito e con la possibilità per il produttore di fornire una certificazione che, comprendendo modalità e tipologie di lavorazione del prodotto, ne aumenti l'appetibilità sul mercato.

Inoltre, nell'ottica di dare un contributo a quella multifunzionalità dell'agricoltura sempre più evocata ma a cui spetta proprio agli attori principali del processo produttivo dare concrete attuazione e materializzazione, tutt'altro che secondario è inoltre il ruolo che le imprese agromeccaniche giocheranno nella grande partita della salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

La presente proposta di legge, elaborata con l'indispensabile opera di collaborazione dell'Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola (UNIMA), vorrebbe allineare la normativa italiana a quella prevalente negli altri Paesi membri dell'Unione europea che, con le eccezioni della Slovacchia e della Polonia, già possiedono norme qualificanti per gli agromeccanici, mentre in Italia solo il decreto legislativo n. 99 del 2004 fornisce una sommaria definizione dell'attività agromeccanica.

Obiettivo della proposta di legge è quello di combinare una qualificazione professionale degli addetti e delle imprese volta a garantire maggiore sicurezza e tutela dei lavoratori, con una certificazione per le imprese agromeccaniche in possesso di tali requisiti, al fine di assicurare la tracciabilità e la garanzia dei servizi resi agli imprenditori agricoli e agli enti pubblici, nonché di rappresentare un efficace freno alla concorrenza sleale.

La necessità di garantire la professionalità delle prestazioni risulta particolarmente sensibile e importante per quanto concerne la salute pubblica e l'ambiente, tenuto conto che competenze specifiche

sono fondamentali in settori come la distribuzione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, le sistemazioni del terreno (considerato il relativo impatto sul sistema idrogeologico), lo stoccaggio dei prodotti agricoli e gli interventi ambientali. Occorre quindi prevedere alcuni requisiti che facoltativamente possano qualificare l'esercizio dell'attività agromeccanica, come, ad esempio, un'eccellenza tecnica (acquisita mediante un appropriato percorso formativo) e un'elevata compatibilità ambientale dei servizi offerti (garantiti da un'apposita autocertificazione).

Il fatto di dover combinare, nell'ambito di uno stesso spazio, produzione agricola sostenibile ed elevato livello di protezione ambientale impone infatti agli attori coinvolti uno spiccato grado di tecnicità e di sofisticazione. Questa tecnicità e questa sofisticazione sono e saranno ancor di più garantite dalle aziende agromeccaniche che dispongono di un parco macchine moderno e di un personale permanente e ausiliario la cui professionalità è riconosciuta sul mercato del contoterzismo e delle prestazioni di servizi.

In futuro, infatti, anche in ambito europeo un ruolo cruciale nell'accesso ai fondi spetterà proprio al tema della protezione ambientale e della sicurezza del lavoro, con risorse limitate a esclusiva pertinenza di chi può dotarsi di professionalità e di tecnologie adeguate o di chi è in grado di adottare misure di mitigazione del rischio, come nel caso di quelle previste dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Le norme di condizionalità, d'altronde, sono sempre più presenti nell'agricoltura, anche in materia di sicurezza alimentare. Sotto quest'aspetto, gli imprenditori agromeccanici faranno sempre più parte integrante della catena produttiva, realizzando per l'agricoltore un'ampia gamma di lavorazioni e di interventi. Allo scopo,

quindi, di migliorare la qualità e la tracciabilità dei prodotti agricoli, diventa cruciale sostenere l'individuazione di *standard* qualitativi di eccellenza in ambito agromeccanico.

Alla politica e alle istituzioni spetta il compito di definire delle regole, anche minime e semplici, all'interno delle quali, forti delle loro capacità e dei loro talenti, si confronteranno le imprese.

La strada, quella della qualificazione professionale, rappresenta in sostanza una scommessa innanzitutto per gli agromeccanici stessi, ma che ha dalla sua la lungimiranza di un investimento in trasparenza e professionalità che identifichi e valorizzi il ruolo di un agromeccanico professionale rispetto al comparto agricolo ma anche a tutti i consumatori.

Si tratterebbe di un percorso normativo in grado di consentire ad una professione finora non regolamentata di dichiarare e di garantire, in modo non autoreferenziale, le prestazioni professionali, cosa che l'Europa stimola richiedendo libertà di circolazione dei professionisti nel mercato europeo e, quindi, la riduzione drastica delle barriere nazionali.

Il riconoscimento della professionalità tramite l'individuazione di protocolli volontari di certificazione indipendente e accreditata potrà inoltre servire ad affrontare con pertinenza e con tempestività le nuove sfide tecnologiche della produzione agricola e dello spazio rurale, con un dinamismo che permetterebbe di rispondere all'evoluzione e alle trasformazioni profonde e continue dell'agricoltura, contribuendo in parte a rimediare alla mancanza strutturale di occupazione nelle zone rurali.

Analoghe ambizioni si registrano nell'ambito dell'Unione europea, con una comune volontà d'intenti di stabilire in sede europea un percorso comune che possa portare a superare le differenze all'interno dei Paesi membri dell'Unione europea e a definire un quadro giuridico omogeneo di riferimento del comparto agromeccanico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha le seguenti finalità:

a) riconoscere e migliorare la professionalità delle imprese agromeccaniche;

b) certificare la tracciabilità dei servizi prestati dalle imprese agromeccaniche nell'ambito delle filiere produttive agricole e forestali;

c) tutelare i soggetti che si avvalgono delle imprese agromeccaniche per l'esercizio delle attività agricole, forestali e ambientali.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « attività agromeccanica »: almeno una delle attività definite dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, svolte in forma individuale o societaria, compresi le cooperative e i consorzi tra imprese;

b) « impresa agromeccanica »: il soggetto che svolge in forma autonoma e con carattere di prevalenza economica una delle attività di cui alla lettera *a*).

ART. 3.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese agromeccaniche.

ART. 4.

(Requisiti di capacità professionale).

1. Le imprese agromeccaniche, per essere abilitate a certificare le prestazioni agromeccaniche, devono disporre di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di capacità professionale definiti al comma 3.

2. La funzione di responsabile tecnico può essere svolta dal titolare dell'impresa, da uno dei soci, dal collaboratore dell'impresa familiare ovvero da un dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il responsabile tecnico non può essere un consulente o un professionista esterno. Il possesso dei requisiti di capacità professionale è determinato da almeno una delle seguenti condizioni:

a) avere svolto almeno due anni di attività presso un'impresa agromeccanica, integrata da un corso di aggiornamento professionale della durata minima di sedici ore;

b) avere svolto almeno un anno di attività presso un'impresa agromeccanica, integrata da un corso di aggiornamento professionale della durata minima di otto ore, per i soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di laurea relativa alle discipline agrarie;

c) avere svolto almeno sei mesi di attività presso un'impresa agromeccanica, integrata da un corso di formazione professionale della durata minima di cento ore.

ART. 5.

(Requisiti organizzativi e strutturali).

1. Le imprese agromeccaniche devono possedere i seguenti requisiti strutturali:

a) utilizzare macchinari e attrezzature idonei alle lavorazioni che si intendono eseguire in base alle norme nazionali e dell'Unione europea;

b) provvedere a un'adeguata formazione dei propri dipendenti e collaboratori in relazione ai servizi prestati;

c) adottare le regole di cui al comma 2.

2. Le imprese agromeccaniche organizzano la propria attività sulla base delle seguenti regole:

a) si avvalgono di fornitori in possesso dei requisiti di regolarità giuridica e amministrativa;

b) eseguono le prestazioni di servizio nel rispetto dei codici di buone pratiche riconosciuti per i rispettivi campi di applicazione;

c) applicano tariffe di lavorazione non superiori a quelle massime fissate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) applicano il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura;

e) tutelano i destinatari delle prestazioni agromeccaniche stipulando un'idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti dall'esercizio dell'attività agromeccanica;

f) tutelano i prestatori d'opera con forme di tutela, anche di tipo assicurativo, in aggiunta a quelle obbligatorie previste dalla legge.

3. Le imprese agromeccaniche devono essere in grado di controllare e di documentare i seguenti eventi, situazioni, e operazioni:

a) mansioni e profili operativi del personale addetto;

b) interventi di informazione e di formazione del personale addetto;

c) quantità e qualità delle lavorazioni eseguite;

d) identificazione dei macchinari impiegati;

e) eventuali difficoltà o situazioni critiche riscontrate nel corso del lavoro;

f) quantità e qualità di mezzi tecnici eventualmente impiegati;

g) procedure adottate per la tutela ambientale;

h) interventi di manutenzione e di riparazione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature.

ART. 6.

(Regolamento di attuazione).

1. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 è svolto dai soggetti e con le modalità stabiliti da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo sono altresì stabiliti i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 4.

ART. 7.

(Certificazione).

1. Le imprese agromeccaniche, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, sono definite imprese agromeccaniche professionali e come tali sono autorizzate a rilasciare una certificazione delle prestazioni svolte avente valore legale.

2. La certificazione può essere rilasciata all'azienda agricola destinataria delle prestazioni agromeccaniche, ovvero a enti e amministrazioni pubblici.

3. La certificazione rilasciata dall'impresa agromeccanica professionale è valida ai fini delle norme nazionali e dell'Unione europea relativamente alle prestazioni da essa svolte.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

